

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. FINALITÀ DEL CORSO

- Formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato-Regioni (21/12/2011).
- Obiettivo: garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Rilevanza dell'aggiornamento continuo.

2. FONDAMENTI NORMATIVI

Fonti principali:

- **Costituzione**
 - Art. 32: tutela della salute
 - Art. 35: tutela del lavoro e formazione professionale
- **Codice Civile**
 - Art. 2087: obbligo dell'imprenditore di tutelare integrità fisica e morale del lavoratore
- **Codice Penale**
- **D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza)**
 - 13 Titoli, 306 articoli, 52 allegati
 - Campo di applicazione: tutti i settori, pubblici e privati, tutti i lavoratori
 - Art. 3 c.1-2: applicazione anche alle Forze Armate, con adattamenti

3. NORME SPECIFICHE PER LE FORZE ARMATE (D.P.R. 90/2010)

- **Art. 244-246**: disciplina sicurezza per militari e civili in servizio, anche all'estero.
- **Art. 245**: esigenze specifiche (unicità di comando, prontezza operativa, tutela informazioni, rischi da armi/sistemi).
- **Art. 250**: presenza di RLS civili e militari

4. FIGURE DELLA SICUREZZA

1) Datore di Lavoro (DL)

- Definito dall'art. 2 D.Lgs. 81/08.
- Responsabile delle decisioni e spese in ambito sicurezza.
- Obblighi NON delegabili (Art. 17):
 - Valutazione rischi e DVR (Documento Valutazione Rischi)
 - Nomina del RSPP
- Altri obblighi (Art. 18):
 - Nomina medico competente
 - Organizzazione squadre emergenza
 - Informazione, formazione, vigilanza

2) Dirigente

- Art. 2 D.Lgs. 81/08 e Art. 247 DPR 90/10

- Attua le direttive del DL, organizza e vigila sull'attività lavorativa.
- Compiti (Art. 18):
 - Formazione lavoratori
 - Adozione misure sicurezza
 - Valutazione idoneità mansioni
 - Sistema di controllo con preposti

3) Preposto

- “Capo squadra” o figura intermedia.
- Ha doveri di controllo, segnalazione e intervento.
- Art. 19 D.Lgs. 81/08:
 - Controlla che i lavoratori rispettino le norme
 - Segnala rischi o blocca lavorazioni pericolose
 - Non ha responsabilità organizzativa

5. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Composizione:

- **RSPP**: nominato dal DL, elabora DVR e collabora con medico competente
- **ASPP**: coadiuva l’RSPP

In ambito militare:

- Art. 249 DPR 90/10: SLPP formato da personale militare/civile abilitato
- Possibile servizio comprensoriale (SLCPP) in sedi complesse

6. MEDICO COMPETENTE

- Requisiti (Art. 38 D.Lgs. 81/08):
 - Specializzazioni specifiche (medicina del lavoro, medicina legale, igiene, ecc.)
- Art. 257 DPR 90/10: nelle Forze Armate, prioritariamente ufficiali medici
- Compiti (Art. 25 D.Lgs. 81/08):
 - Collabora alla valutazione dei rischi
 - Effettua sorveglianza sanitaria
 - Visita ambienti di lavoro almeno 1 volta/anno
 - Informa i lavoratori

7. RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- Definizione (Art. 2 D.Lgs. 81/08): eletto/designato per rappresentare i lavoratori in tema di sicurezza
- Elezione:
 - Fino a 15 dipendenti: elezione diretta
 - Oltre 15: tramite rappresentanza sindacale
- Quota:
 - 1 ogni 200 dipendenti
 - 3 fino a 1000
 - 6 oltre 1000
- Compiti:
 - Accede ai luoghi di lavoro
 - È consultato su DVR, formazione, misure di sicurezza
 - Riceve documentazione tecnica e partecipa a riunioni del SPP

- Nelle Forze Armate:
 - Art. 250 DPR 90/10: RLS civili e RLS militari
 - Militari designati dal DL su proposta delle rappresentanze militari

8. LAVORATORE (Art. 2 D.Lgs. 81/08)

- Svolge attività lavorativa anche non retribuita o per formazione
- Obblighi (Art. 20):
 - Rispetta disposizioni di sicurezza
 - Usa correttamente attrezzature e DPI
 - Segnala immediatamente pericoli
 - Partecipa alla formazione e alla sorveglianza sanitaria

9. ADDETTI GESTIONE EMERGENZE

- Due tipi principali:
 - ****Addetti antincendio****
 - ****Addetti primo soccorso****
- Sono formati e addestrati, con compiti specifici durante emergenze
